

**REGIO DECRETO 30 giugno 1927 , n. 1349**

Determinazione delle dogane del Regno e delle loro facolta'. (027U1349)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col [R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20](#);

Visti i decreti Reali 19 aprile 1923, n. 1314, 10 agosto 1923, n. 2380, e 29 giugno 1924, n. 1131, che stabiliscono l'organico e le facolta' delle dogane;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le accluse tabelle A e B firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

La tabella A determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, le facolta' per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e le facolta' speciali concesse ad alcune dogane.

La tabella B determina la specie delle merci che possono essere importate dalle dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

Le dette tabelle sostituiscono quelle approvate e modificate con i

decreti Reali 19 aprile 1923, n. 1314, 10 agosto 1923, n. 2380, e 29 giugno 1924, n. 1131.

Il presente decreto avra' attuazione dal 1° luglio 1927; pero' le variazioni agli uffici doganali che richiedano provvedimenti in ordine al personale od ai locali d'ufficio potranno attuarsi anche successivamente, con disposizioni ministeriali, in relazione a tali provvedimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 263, foglio 70. - Ferretti.

Tabella A che determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, le facolta' per il deposito e per l'uscita in transito delle merci e le facolta' speciali concesse ad alcune dogane.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B. - Merci delle quali e' permessa l'importazione dalle dogane di secondo ordine.

AVVERTENZE. - Le facolta' d'importazione conferite con la presente tabella s'intendono subordinate all'osservanza delle leggi speciali e delle convenzioni internazionali che vietano o limitano l'importazione di alcune merci.

Le dogane facoltizzate a concedere importazioni di merci ammesse in franchigia per effetto di speciali disposizioni, o a compiere importazioni di pacchi postali, o importazioni temporanee, non sono soggette, per il compimento di tali operazioni, alle limitazioni della presente tabella.

Le facolta' per la importazione delle merci includono quella dell'importazione dei recipienti nei quali le merci medesime sono contenute.

Gli oggetti portati dai merciai ambulanti per il loro commercio, sino all'ammontare complessivo di L. 150 di diritti di confine, gli oggetti portati dai viaggiatori per loro uso particolare coi propri bagagli e le piccole paccottiglie dei marinai, possono essere importati da qualunque dogana.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)